

STATUTO "ASSOCIAZIONE GIOVANILE EX BLG TRICESIMO A.P.S."

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione Sede - Durata

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, del Dlgs. n. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore – C.T.S.) e della legge regionale 10.12.2021, n. 22, un'organizzazione denominata "Associazione giovanile ex Blg Tricesimo", con sede legale in Tricesimo, via Mantova 6. La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente Atto, ferma restando l'obbligatorietà di comunicazione agli uffici territorialmente competenti.
2. La denominazione estesa "Associazione di Promozione Sociale" o la sigla "A.P.S." sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

3. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo approvato dall'assemblea.

Art. 3

Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 4

Carattere associativo

1. L' "Associazione giovanile ex Blg Tricesimo" è organizzazione estranea ad ogni attività politico partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire principalmente le finalità di statuto, come specificate al successivo articolo 5 ed è fondata sulla partecipazione attiva dei suoi aderenti.

2. L'Associazione intende operare al sostegno di tutta la popolazione e della realtà sociale in cui essa è inserita, in particolare ai bisogni delle persone svantaggiate e/o a rischio di emarginazione.

3. Essa opera nel territorio della repubblica italiana.

4. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Art. 5

Finalità

1. L' "Associazione giovanile ex Blg Tricesimo" non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale ed in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui al primo comma dell'art. 5 C.T.S., avvalendosi in modo prevalente dell'azione volontaria diretta, personale e gratuita dei propri soci:

- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - Lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - Lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - Lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. In particolare, l' "Associazione giovanile ex Blg Tricesimo" è costituita al fine di:
- Incentivare l'aggregazione positiva dei giovani tramite una progettualità comune e condivisa;

- promozione e diffusione della cultura, della musica e dello sport tramite l'educazione, l'assistenza, l'accoglienza, la tutela e la valorizzazione dei ragazzi italiani e stranieri;
- incentivare un'attività didattica aperta a tutti, mediante organizzazione di corsi, gite, seminari, stage;
- favorire e sviluppare incontri culturali quali convegni, conferenze, seminari, proiezione audiovisive, rappresentazioni, concerti;
- realizzare attività d'animazione e accudimento per particolari categorie del territorio;
- partecipare a manifestazioni ed eventi promossi dalla stessa o da enti pubblici, privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- incentivare scambi di rappresentanza, interculturali, gemellaggi, gite formative con gruppi italiani e stranieri;
- collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative, che perseguono scopi e finalità affini e che non perseguano finalità lucrative;
- orientare, selezionare e formare persone, senza preclusioni di sesso, età, cittadinanza, fede e ideologia politica, che intendono volontariamente impegnarsi nei programmi/attività dell'Associazione;
- assicurare la diffusione dell'informazione tra soci, al fine di permettere loro un'effettiva partecipazione alla vita dell'Associazione;

3. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. L'Organizzazione potrà altresì esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo di amministrazione.

5. L'Organizzazione può infine esercitare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

6. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti; può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.LGS. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Titolo II

Risorse ed attività economiche -

Bilancio di esercizio

Art. 6

Apporto del volontariato

1. Per la gestione delle sue attività, l'Organizzazione privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni volontarie, personali, libere, spontanee e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti dei propri associati.
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
3. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 commi 3 e 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. L'Organizzazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 7

Patrimonio e divieto di distribuzione

di utili o avanzi di gestione

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle entrate che sono costituite come segue:

- dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- da contributi, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, derivanti da organismi internazionali, dallo Stato, da amministrazioni pubbliche, da enti locali, da istituti di credito e da altre persone fisiche e/o giuridiche;
- da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti effettuati a qualsiasi titolo da terzi o da associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. Qualora si tratti di lasciti testamentari, essi sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
- da eventuali entrate per servizi prestati mediante convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del D.LGS. 117/2017. Tali convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione;
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

2. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al Titolo precedente.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Durata del periodo di contribuzione

ed altre regole sulle quote sociali

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.
3. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 9

Anno sociale e bilancio di esercizio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del

presente statuto. Si osservano inoltre le prescrizioni in tema di attività di raccolta fondi previste dalla normativa vigente.

3. Il bilancio o rendiconto annuale, predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

4. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

5. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

6. Ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti

7. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Art. 10

Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile.

2. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

3. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 11

Ammissione

1. All' "Associazione giovanile ex Blg Tricesimo" possono associarsi in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, in ogni caso il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. All'associazione possono aderire tutti coloro che si riconoscano negli obiettivi enunciati nel presente statuto, senza distinzione di sesso, età, razza, nazionalità, fede politica, religione, condizioni economiche e personali, senza alcuna discriminazione. Ai sensi dell'art. 18 comma 2 della Legge Regionale 10 dicembre 2021, n. 22, almeno l'80 per cento degli associati devono essere persone di età compresa tra 14 anni compiuti e i 36 anni non compiuti. Sino al raggiungimento della maggiore età, i soci minorenni sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.
3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di associato non è trasmissibile.
4. L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato, che potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria.
5. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

6. Le somme versate per le quote annuali non sono rimborsabili in nessun caso

Art. 12

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Art. 13

Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro, neanche indiretto.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione.
3. Di regola, le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

Art. 14

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. La qualifica di socio può venire meno per mancato pagamento della quota associativa;
4. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, che comunicherà all'interessato la decisione entro 8 (otto) giorni dalla delibera. Egli può, avverso tale delibera, proporre ricorso all'Assemblea.

Titolo IV
Organi dell'Associazione
E libri sociali obbligatori

Art. 15

Organi dell'Associazione

1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- L'Organo di Controllo (eventuale);
- Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti (eventuale).

2. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16

Composizione dell'assemblea. –

Regole per la partecipazione

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in carica.
2. L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

4. L'assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. Le sue deliberazioni, purché assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti.

5. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o in alternativa si può conferire delega ad altro socio il limite massimo di una delega che ciascun socio può raccogliere per ciascuna assemblea).

Art. 17

Convocazione, svolgimento e verbalizzazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'assemblea con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione tramite l'affissione presso la sede 20 giorni prima.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro e non oltre il 30 Aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
6. L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i membri dell'Organo amministrativo e tutti i membri dell'Organo di controllo, se nominato.
7. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall'assemblea stessa.

8. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante – segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un componente dell'assemblea -, conservato presso la sede dell'associazione ed inserito nell'apposito Libro. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno diritto di trarne copia cartacea, o copia elettronica presso il proprio indirizzo di posta elettronica.

Art. 18

Validità dell'assemblea (quorum costitutivi e quorum deliberativi).

1. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

3. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Organizzazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.

Art. 19

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

1. in sede ordinaria:

- A) Discutere e deliberare sulle relazioni del consiglio direttivo;
- B) Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- C) Fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- D) Decidere sui ricorsi proposti dagli aspiranti soci nel caso in cui la relativa domanda di ammissione all'Associazione non venga accolta dall'Organo di Amministrazione;
- E) Decidere sul ricorso che il socio proponga avverso il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo nei suoi confronti;
- F) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- G) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- H) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- I) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- J) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- K) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal l'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. In sede straordinaria:

- A) Deliberare sul trasferimento della sede legale dell'associazione fuori dei casi previsti dall'art. 1 del presente Atto;
- B) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- C) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- D) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 20

Consiglio direttivo

1. Il consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Organizzazione, governa l'Organizzazione e svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- A) amministra l'Organizzazione;
- B) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- C) Nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere) che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- D) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- E) Predispone la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- F) Approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- G) Delibera la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative, comprese le convenzioni di cui all'articolo 5 del presente Statuto;
- H) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- I) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- J) delibera in ordine al trasferimento della sede dell'Organizzazione nell'ambito del medesimo Comune;
- K) Sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto;

- L) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- M) Ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- N) Assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata degli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalla legge;
- O) svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Organizzazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea al momento della sua nomina, da un minimo di cinque ad un massimo di undici Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed, eventualmente, il Tesoriere.
3. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
4. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vicepresidente, a Segretario o a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
6. Nell'ipotesi in cui uno o più membri dell'Organo di Amministrazione cessino dall'incarico, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione svoltasi. Gli Amministratori così integrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così integrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente.
7. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e il presidente o, in subordine, il Vicepresidente, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'Organo di Amministrazione.

8. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni mese e quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
9. Nell'esecuzione dei propri compiti, il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.
10. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.
11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente con avviso scritto contenente la data della riunione, il luogo e l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente stesso almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
12. In caso di assoluta urgenza, il consiglio direttivo può essere convocato a mezzo di comunicazione telefonica.
13. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo, se nominato.
14. La responsabilità dei membri dell'Organo amministrativo è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.
15. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano comunque a conoscenza.
16. Il presidente dell'Organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è da esso nominato fra i suoi componenti.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 26

Scioglimento dell'Associazione

1. L'eventuale scioglimento dell'Organizzazione sarà deciso solo dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 18, comma 3, del presente Statuto; in tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti o Associazioni che abbiano fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto.

Art. 27

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

